



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p><u>n. 79</u> del registro</p> <p>data <u>22/07/2022</u></p>	<p>OGGETTO: Affidamento all'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", dei locali facente parte dell'immobile a piano secondo, ubicato in Scicli alla Via Lume, censito in catasto al foglio 145 particella 4878, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per " la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".</p>
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di luglio alle ore 13:45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		
TASCA Elio Salvatore	Assessore		
PAGANO MARIANO Ignazio	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore V Tecnico LL.PP.- Urbanistica/Edilizia-Manutenzioni, Ing. Andrea Pisani, n. 14 del 06/07/2022, avente per oggetto: "Affidamento all'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", dei locali facente parte dell'immobile a piano secondo, ubicato in Scicli alla Via Lume, censito in catasto al foglio 145 particella 4878, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per " la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore V Tecnico LL.PP.- Urbanistica/Edilizia-Manutenzioni, Ing. Andrea Pisani, n. 14 del 06/07/2022 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa peralzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V - TECNICO LL.PP. URBANISTICA/EDILIZIA - MANUTENZIONE
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

UFFICIO PATRIMONIO ED ESPROPRIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 14

Del - 6 LUG. 2022

Oggetto: Affidamento all'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", dei locali facente parte dell'immobile a piano secondo, ubicato in Scicli alla Via Lume, censito in catasto al foglio 145 particella 4878, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per " la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

IL TITOLARE P.O.

Il sottoscritto Ing. Andrea Pisani, nella qualità di Titolare di P.O. del Settore V Tecnico, propone l'adozione della deliberazione sopraindicata per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni.

PREMESSO CHE:

con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27/11/2017 n. 34420 e successive integrazioni prot. gen. n. 12782 del 15/04/2019, prot. gen. 21272 del 28/06/2019 e prot. gen. n. 17818 del 28/04/2022, con la quale con la quale il Sig. Alfieri Angelo nato il 29/06/1979 a Scicli ed ivi residente in C.da Ali Scorsone n. 13/B, nella qualità di Presidente dell'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi" C.F. 01530880887, propone, nell'ambito della collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di stipulare la convenzione per l'utilizzo dei locali a piano secondo facente parte del fabbricato, sito in Scicli in Via Lume, censito in catasto al Foglio 145 p.lla 4878 avente una superficie di circa mq. 197,93, al fine di destinare l'immobile esclusivamente ad attività congrue e conformi agli obiettivi dell'Associazione, a favore della collettività, mediante l'utilizzo dello stesso, per lo svolgimento delle attività sociali tra cui:

- le prestazioni musicali gratuite per gli eventi civili e per la festa patronale della Madonna delle Milizie;
- scuola di musica dei giovani in difficoltà economiche;
- provvederà alla manutenzione ordinaria, alla vigilanza custodia e alla buona tenuta dell'immobile.

RICHIAMATI:

- a) l'art.118 della Costituzione che, tra l'altro recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- b) lo Statuto del Comune di Scicli, ispirato ai principi della Costituzione e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 14.10.2011 e s.m.i., che individua tra le finalità dell'Ente;
- c) lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto delle specificità storico/culturali e ambientali locali;
- d) lo svolgimento delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- e) la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati nell'amministrazione del pubblico interesse e nell'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;

CONSIDERATO:

- che con Delibera di C.C. n. 43 del 15/05/2017 e successiva modifica con Delibera di C.C. n. 32 del 24/06/2020 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento Comunale riguardante *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città' di Scicli”*, regolamento che opera nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni;
- che tale regolamentazione si applica nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali, garantiti questi dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;
- che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale;

- con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento beni comuni urbani, nella consapevolezza che i beni di cui al patrimonio comunale appartengono alla collettività.
- che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della città sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'installazione di un cartello informativo collocato in sito che non potrà avere dimensioni superiori a 50 cm x 50 cm.
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della città ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio il territorio, in quanto adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni.

RITENUTO sussistere le motivazioni per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, atteso di garantire locali idonei per le attività oggetto dell'iniziativa, di certo portatrici di un interesse pubblico.

RICHIAMATA la conferenza di servizi del 29/01/2019 in cui si dichiara che la suddetta attività è in linea con le finalità previste dal vigente Regolamento riguardante *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città' di Scicli”* proposta dall'Associazione Musicale “P. Di L. Busacca e F. Borrrometi”;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15/04/2019 n. 12782 in cui viene trasmesso ad integrazione il piano economico finanziario;

VALUTATA la proposta pervenuta con nota prot. gen. n. 34420 in data 27/11/2017 e successive integrazioni prot. gen. n. 12782 del 15/04/2019, prot. gen. 21272 del 28/06/2019 e prot. gen. n. 17818 del 28/04/2022, dal Sig. Alfieri Angelo nato il 29/06/1979 a Scicli ed ivi residente in C.da Ali Scorsone n. 13/B, nella qualità di Presidente dell'Associazione Musicale “P. Di L. Busacca e F. Borrrometi”;

VISTO il nuovo schema di convenzione conforme al Regolamento *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Città' di Scicli”* modificato con Delibera di C.C. n. 32 del 24/06/2020, condiviso dell'Associazione Musicale “P. Di L. Busacca e F. Borrrometi”, trasmesso con nota prot. gen. n. 17818 del 02/05/2022;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento rientrando a pieno titolo nei criteri di cui al vigente Regolamento Comunale per *“la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni*

comuni urbani della Citta' di Scicli", per cui può concedersi alla predetta Associazione l'uso del suddetto immobile;

RITENUTO, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;

RITENUTO necessario individuare nella figura del Titolare di P.O. V Settore Tecnico, soggetto individuato ad intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma della sopracitata Convenzione, esperita la fase di evidenza pubblica;

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e ciò al fine di garantire dei locali per le attività oggetto dell'iniziativa di certo, portatrici di un interesse pubblico;


VISTO il D.lgs.18.08.2000, n.267 e le LL.RR.n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000

Per le susesposte motivazioni, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

1. Di dare atto che l'attività prevista dall'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", ha come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di un bene comune in ambito urbano, coerente con quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale riguardante *"la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della Citta' di Scicli"*;
2. Di condividere, conseguentemente, la proposta dell'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", per l'affidamento dell'immobile in oggetto, per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula della convenzione tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale;
3. Di fare obbligo alla citata Struttura richiedente di:
 - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento delle attività che si svolgeranno all'interno dei locali;
 - farsi carico delle volture dell'utenza idrica ed elettrica e di eventuali adeguamenti degli impianti;
 - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento delle varie iniziative, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
 - di sollevare, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla manutenzione della suddetto immobile, che sarà esclusivamente a carico della predetta Associazione.


4. Dato atto che il Titolare P.O. Settore V, con la sottoscrizione della presente proposta, rende, ad ogni effetto di legge, rituale attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di operare in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., triennio 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale G.C. n. 38 del 22/04/2022;
5. Di dare avviso pubblico della proposta formulata dall'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", condivisa con il presente provvedimento, da pubblicare all'apposita sezione dell'Albo pretorio online per 15 gg, per le finalità di cui al comma 6 e 7 dell'art. 12 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
6. Autorizzare il Titolare di P.O. V Settore Tecnico alla sottoscrizione della convenzione nel testo allegato alla presente, esperita con esito favorevole la fase di evidenza pubblica;
7. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, con separata votazione immediatamente esecutiva;
8. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenete i pareri citati in premessa.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente

L'Assessore proponente



IL TITOLARE P.O. V SETTORE

Ing. Andrea Pisani



Allegato alla delibera di G.C. n. 49 del 22.7.2022

Oggetto: Affidamento all'Associazione Musicale "P. Di L. Busacca e F. Borrometi", dei locali facente parte dell'immobile a piano secondo, ubicato in Scicli alla Via Lume, censito in catasto al foglio 145 particella 4878, mediante patto di collaborazione di cui all'art. 5 del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per " la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li - 6 LUG. 2022

Il Resp.le dell'Ufficio Patrimonio ed Esproprio

Geom. Pietro Assenza




Si conferma il parere favorevole

Scicli li - 6 LUG. 2022



Il Titolare P.O. V Settore

Ing. Andrea Pisani



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li 12/07/2022

Il Titolare P.O. III Settore Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



CONVENZIONE "SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI."

REP. N. _____ DEL _____

TRA

Il **COMUNE DI SCICLI** di seguito denominato "*Comune*", con sede a Scicli (RG), Via Francesco Mormino Penna 2, Codice Fiscale 00080070881, rappresentato da _____, nato/a _____, il _____, in qualità di Capo del Settore Lavori Pubblici Manutenzione, domiciliata per la funzione nella Casa comunale di Scicli, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

E

Il **SIG.**...Alfieri Angelo.....di seguito denominato "*Contraente*", nato il... 29/06/1979.....a Scicli..... e residente in ...Scicli....., in qualità di rappresentante legale dell'Ass. Musicale "BUSACCA BORROMETI....." sita in Scicli C.da A. Scorsone....



PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale di Scicli, nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende procedere all'approvazione di un proprio regolamento riguardante "*la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di scicli*".
- Che tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali garantiti, questi, dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- Che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.
- Con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento dei *beni comuni urbani*, nella consapevolezza che detti beni, di cui al patrimonio comunale, appartengono alla collettività.
- Che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della città sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito;
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della città ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio porzioni di territorio, in quanto, adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni nella forma condivisa.

VISTO IL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI";

VISTA la nota prot. n° del con la quale il Sig....., nella qualità di, chiede di poter stipulare la convenzione "*sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli.*"

VERIFICATI da personale tecnico del Settore LL.PP. (*competenza Servizio Patrimonio*) lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dal Sig....., attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono eseguire per implementare e valorizzare il bene/area/immobile, ubicato in Via Lume ex Istituto Magistrale.....; di mq. 149,46 di cui al F° 145 p.la. 4878

TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") dell'immobile di proprietà comunale sita in Via Lume ex Istituto Magistrale.....; di mq. 149,46 di cui al F° 145 p.la. 4878 del

Comune di Scicli e precisamente i vani n. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui all'allegata planimetria (*Allegato 1*), facente parte integrante della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione, per beni comuni urbani di proprietà comunale si intendono:

- A) Immobili
- B) Spazi pubblici
- C) Aree attrezzate;
- D) Aree bauletti stradali, rotorie e spartitraffico;
- E) Aree di pertinenza plessi scolastici;
- F) Aree centro storico;
- G) Aree pubbliche generiche di proprietà comunale.

ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spesa, e senza nulla pretendere dall'Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di allestimento tutela e manutenzione (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") del bene affidato in gestione (opere di arredo, verde, impianti elettrici, idraulici, opere d'arte e tutto quanto rientrante nella manutenzione ordinaria) coerentemente a quanto previsto dalla proposta (*Allegato 2*) redatta dallo stesso contraente, approvata dall'Amministrazione comunale e consistente in:

- A) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento rifiuti e quant' altro necessario rientrante nell'ambito della tutela, cura e manutenzione del bene affidato in gestione;
- B) E' prevista anche la riconversione dell'area e/o immobile, previa specifica progettazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici competenti alla tutela del bene oggetto della convenzione condivisa.

ART. 3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata ai settori di competenza, previo avallo del *Servizio Patrimonio* che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo dei lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione del bene concesso in gestione).

ART. 4

Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare all'esecuzione e realizzazione condivisa di opere da realizzare nell'ambito del medesimo sito, a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART. 6

L'area/il bene/l'immobile dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima cura e diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

ART. 7

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

E' a carico del contraente la manutenzione ordinaria.

Saranno comunque dettati nello specifico, alla sottoscrizione della presente convenzione, gli oneri a carico del contraente che faranno parte integrante della presente convenzione.

ART. 8

L'Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'area/il bene/l'immobile oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART. 9

E' vietato al Contraente sub-affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

Il Contraente si impegna altresì a non alterare le caratteristiche del bene affidato in gestione, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve conservare l'originaria destinazione, accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.

La presente convenzione non rappresenta elemento preferenziale per il rilascio di eventuali autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali sullo stesso sito.


È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

ART. 10

E' consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di un pannello rappresentante l'attività svolta dal Contraente, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

L'applicazione di tale pannello non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

ART. 11



Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull'area/bene/immobile oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 12

La presente convenzione ha durata di **36 mesi** a far data dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo annuale mediante presentazione di apposita istanza presso il competente *Servizio Patrimonio*. Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convezione.

Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti e ad incamerarne la cauzione.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

Per il Contraente
(Nome Ditta)

(Nome Cognome)

timbro e firma

Per il Comune di Scicli



Il Titolare di P.O. (*Competenza servizio patrimonio*)

timbro e firma



Allegato 1

CORSO MAZZINI



TOTALE SUPERFICIE	197.93 MQ
	51.04 MQ
	22.98 MQ
	19.61 MQ
	20.82 MQ
	40.60 MQ
	16.43 MQ
	26.45 MQ

TOTALE SUP. DA OCCUPARE 197.93 MQ

PIANTA PIANO SECONDO
SCALA 1:200



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Dott. Elio Salvatore Tasca)

Elio S. Tasca

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 27.07.2022 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

Ac. N. _____